

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII

N. 3

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2018

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 19 ottobre 2018

PAGINA BIANCA



La



Corte dei Conti

N. 16/SSRRCO/RQ/18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente di sezione Ermanno Granelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Fabio VIOLA;

Consiglieri:

Marco PIERONI, Carmela IAMELE, Roberto BENEDETTI, Enrico FLACCADORO, Vincenzo PALOMBA, Franco MASSI, Maria Luisa ROMANO, Carmela MIRABELLA, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Maria Teresa D'URSO, Luca FAZIO, Alessandra SANGUIGNI, Vincenzo CHIORAZZO, Valeria FRANCHI;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

UDITI nell'adunanza del 2 ottobre 2018 il relatore Cons. Clemente FORTE e il correlatore Cons. Marco Pieroni;

**DELIBERA**

la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2018".

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Enrico Forde
Marco Pivetti

IL PRESIDENTE

Enrico Forde

Depositato in segreteria in data **15 OTT. 2018**

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA 19.10.2018

IL DIRIGENTE
Maria Laura Iorio

Maria Laura Iorio

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA Maria Laura Iorio

Angela Maria Iorio

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre: il quadro riassuntivo

Nel periodo maggio-agosto 2018 sono state pubblicate dieci leggi, di cui otto recanti la conversione di decreti-legge. Risultano pubblicati anche diciotto decreti legislativi (Tavola 1).

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Le prospettazioni di cui alle tabelle sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, anzitutto perché i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, in quanto non sempre sono messi a disposizione dal Governo i valori corrispondenti alle altre contabilità.

Ercole Farina
Pirelli

1.2. Osservazioni metodologiche di sintesi

Nonostante il numero limitato dei provvedimenti pubblicati nel periodo considerato, emergono alcune questioni interessanti dal punto di vista metodologico per quanto attiene al rispetto della legge di contabilità.

a) Utilizzo delle contabilità speciali

Come dimostra il caso della legge n. 89, di conversione del decreto-legge n. 55, in materia di interventi riguardanti le aree terremotate, dal momento che la copertura di interventi aggiuntivi avviene a carico dell'apposita contabilità speciale, in qualche caso senza una quantificazione del nuovo onere, la contabilità speciale finisce in tal modo con l'operare come una sorta di fondo generico le cui dimensioni risultano scollegate rispetto alle esigenze da soddisfare, come conferma il fatto che si aggiungono

nuovi oneri senza che vengano specificate le altre linee di spesa da ridurre (ovvero giudicate non più operative) ovvero senza che vengano incrementate le risorse di cui alla contabilità stessa.

Ciò appare da rimarcare per i suoi aspetti problematici, in quanto, oltre a confermare che il dimensionamento delle risorse di cui alla contabilità prescinde spesso dalle esigenze, comporta che in tal modo si amplii il fenomeno della gestione delle risorse fuori dalle consuete procedure di bilancio, con i problemi di trasparenza che questo comporta e che sono stati ripetutamente sottolineati dalla Corte in varie occasioni. Si ricorda che, anzi, l'ordinamento contabile, a partire dalla stessa legge cd. "rinforzata" n. 243 del 2012, impone il progressivo ridimensionamento del fenomeno, per una sua riconduzione in bilancio, obiettivo, questo, che, come è stato evidenziato nella Relazione al Rendiconto generale dello Stato 2017, appare ben lungi, al momento, dall'essere stato conseguito (o forse anche solo avviato).

b) La previsione di facoltà onerose per gli enti locali tenuto conto del vincolo del pareggio di bilancio

Altro fenomeno da evidenziare è il ripetersi di norme che concedono agli enti locali facoltà il cui esercizio è destinato a provocare oneri di bilancio, ma che non vengono sottoposte a copertura in quanto la garanzia sarebbe costituita dall'esistenza del vincolo di pareggio di bilancio, a carico del quale quindi rimarrebbe l'obbligo di reperire le adeguate compensazioni, in caso di esercizio della facoltà. È la fattispecie evidenziata dalla richiamata legge n. 89, in riferimento alla possibilità di corrispondere un'indennità di funzione per sindaci ed assessori.

Da un punto di vista formale, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, la legge di merito non è sottoposta all'obbligo di copertura. Ciò nonostante, la fattispecie merita una menzione per la motivazione addotta circa la mancata copertura, ossia l'operare del vincolo di bilancio: infatti, soprattutto quando si tratta di facoltà ad elevata probabilità di utilizzo (come si deve presumere per il caso menzionato), appare abbastanza plausibile ipotizzare che, se l'onere è elevato, vi si darà corso senza che le relative compensazioni siano destinate a trovare effettivamente realizzazione, sottoponendo così la gestione contabile a tensioni ai fini del rispetto dei vincoli in essere.

c) La mancata copertura nel caso di oneri già previsti nei saldi tendenziali

Altra fattispecie da rimarcare è quella, sempre evidenziata dal riportato decreto-legge n. 55, in base alla quale non si procede alla quantificazione ed alla copertura degli oneri in quanto si tratterebbe di linee di spesa già inserite nei saldi tendenziali.

*Corte
per*

Si tratta di una casistica che già si è verificata nel passato ed in ordine alla quale la Corte ha avuto ripetutamente modo di sottolineare come anzitutto ciò appaia scarsamente ispirato al principio di trasparenza, indefettibile a proposito della finanza pubblica, come confermato da costante giurisprudenza costituzionale. In secondo luogo, appare in tali casi impossibile una verifica della sussistenza o meno di effettivi spazi di copertura attesa la struttura sintetica dei saldi tendenziali, priva di quei dettagli che consentano una raffigurazione analitica delle relative componenti e di conseguenza le verifiche in questione, sicché le indicazioni di cui alla Relazione tecnica non possono essere ricostruite né possono essere di conseguenza giudicate o meno attendibili.

d) Il problema della migliore configurazione dell'onere in caso di dipendenza da variabili "esogene"

La legge n. 96, di conversione del decreto-legge n. 87 (cd. "decreto dignità"), propone, tra le tante, la fattispecie di oneri il cui andamento effettivo dipenderà da variabili che non sono però nel pieno controllo dell'erogatore, ponendo così il problema della migliore configurazione della previsione normativa all'interno dell'alternativa, posta dalla legge di contabilità, tra l'indicazione di un limite massimo oppure di una stima espressione solo di una valutazione. In tal caso, pur dovendosi interpretare tale alternativa come correlata ad oneri, rispettivamente, flessibili oppure rigidi (ed incerti nel *quantum*), la soluzione della legge di individuare come solo valutati oneri flessibili nel loro *quantum* poiché dipendenti da variabili "esogene" è sembrata in linea con la *ratio* della legge di contabilità. Per i particolari si rinvia al relativo commento. La problematica è assimilabile peraltro a quella di cui al decreto legislativo n. 72 (imprese sequestrate e confiscate), la cui soluzione normativa, però, è stata di segno diverso (tetto massimo).

Pre Me

M

e) L'esplicitazione delle clausole di monitoraggio

La fattispecie della citata legge n. 96, di conversione del decreto-legge n. 87, si segnala per un utilizzo ragionevole dell'istituto della clausola di monitoraggio. Si tratta di una clausola non menzionata nella legge di contabilità se non come *iter* interno al Ministero dell'economia e delle finanze e che, se si concretizza in una relazione al Parlamento in base ad una norma legislativa *ad hoc*, dà luogo ad un istituto nuovo, formalizzatosi nella prassi e che però assolve ad una funzione di rilievo: rendere trasparente il processo di valutazione degli effetti finanziari (ed eventualmente di merito, anche alla luce del vincolo che può intercorrere tra i due aspetti) di una norma e quindi costituire eventualmente il presupposto per l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di contabilità. L'istituto svolge dunque il compito di

seguire, dandone conto, l'evolvere dell'attuazione di una norma prima dell'adozione di eventuali interventi correttivi, il che assume una propria ragionevolezza in presenza dell'operare di variabili "esogene" rispetto alla norma stessa, come il comportamento dei destinatari (e le relative interrelazioni), l'influsso di variabili legate all'andamento dell'economia e quant'altro. È appunto il caso del menzionato decreto-legge, relativamente al Capo I, al cui commento si rinvia per il relativo dettaglio.

Rimane solo il problema della tempistica circa la pubblicazione di tale monitoraggio, ai fini della possibilità di attivare eventualmente clausole di salvaguardia che garantiscano l'equilibrio per singolo esercizio.

f) Il riferimento, a fini di copertura, alle riduzioni di organico

Uno dei temi che sono stati oggetto di rilievo in materia di copertura finanziaria riguarda il riferimento alla riduzione dei contingenti relativi all'organico di personale delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare, se si debba far riferimento all'organico di fatto o a quello di diritto, alla luce della differenza tra i due parametri, che in alcuni casi può anche essere quantitativamente ragguardevole. Ciò nel presupposto che una copertura effettiva non può che assumere come riferimento l'organico di fatto.

Il problema è stato affrontato più volte nelle Relazioni trimestrali, che hanno segnalato i casi di soluzione inappropriata della questione, quando il criterio adottato ha fatto riferimento all'organico di diritto. Per il trimestre in esame si registra il caso della legge n. 97, di conversione del decreto-legge n. 86 (riordino di alcuni Ministeri), in relazione al quale una nota del Governo presentata in Parlamento assicura che le compensazioni si riferiscono agli organici di fatto: si tratta di una soluzione normativa che non può che essere condivisa, anche se sarebbe stato preferibile adeguare il testo legislativo a tale indicazione.

g) L'utilizzo per finalità difformi dell'accantonamento di fondo speciale dedicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

La legge di contabilità ha da tempo riservato uno status speciale alla rubrica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale facente parte del fondo speciale, allo scopo di limitare l'andata in economia delle relative risorse in caso di mancato utilizzo e di consentire la possibilità di approvare oneri con tale tipo di copertura anche nell'esercizio successivo a quello di imputazione contabile. Ciò in virtù dell'esigenza di non ostacolare l'approvazione di leggi di ratifica di Accordi internazionali e nel presupposto, comunque, che l'ammontare degli accantonamenti della rubrica sia dimensionato sulle effettive esigenze.

Il fenomeno cui si assiste - come dimostrano, per il quadrimestre in esame, le leggi nn. 89, di conversione del decreto-legge n. 55 (interventi per eventi sismici), e 98, di conversione del decreto-legge n. 84 (cessione di unità navali) - registra invece il ricorso a tali accantonamenti anche per finalità difformi, sicché si pone alternativamente o un problema di sovradimensionamento delle risorse appostate, il che andrebbe evitato, oppure un prelievo di disponibilità che in teoria potrebbe compromettere i tempi di approvazione di leggi di ratifica di Accordi internazionali. In entrambi i casi si tratta di fenomeni da evitare.

h) Il problema del riferimento della copertura finanziaria alle singole norme ovvero alla legge nel suo complesso

Il decreto legislativo n. 72, concernente la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate, presenta la particolarità (come meglio viene illustrato nel successivo commento *ad hoc*) di una clausola di copertura che prevede un onere globale e che demanda all'attività amministrativa l'assegnazione dell'ammontare complessivo delle risorse alle singole linee di spesa di cui ai vari articoli del provvedimento. Il che, in base alla documentazione depositata dal Governo, concretizzerebbe un corretto assolvimento dell'obbligo di copertura.

Si tratta di una soluzione che non può essere assentita, in quanto è con la singola norma primaria che va individuata la quantità di risorse da assegnare ad ogni intervento, anche se, pur con qualche difficoltà, si può ammettere che la copertura possa essere complessivamente riferita alla somma dei singoli oneri. Tale linea di interpretazione non solo nasce dall'esigenza di assicurare un equilibrato rapporto tra Legislativo ed Esecutivo in linea con l'assetto della nostra Carta costituzionale, ma è anche supportato da una conseguente e costante giurisprudenza costituzionale, la quale richiede che l'obbligo di copertura vada assolto con "puntualità rigorosa" e, quindi è da ritenere, con riferimento a ciascuna disposizione. In conformità con tali assunti la legge di contabilità pone l'obbligo di copertura (e quindi di quantificazione) in riferimento ad "ogni intervento" previsto dalla legge: ciò è da ricondurre all'essenza dell'obbligo di copertura, ossia alla contrapposizione tra il beneficio dell'onere ed il sacrificio di cui alla copertura.

*due fatti
my*

i) La copertura mediante riassegnazione dei residui perenti

Il medesimo decreto legislativo n. 72, prima citato, si segnala anche per un'altra particolarità metodologica.

Dalla documentazione depositata dal Governo si desume che alla copertura dell'art. 3 (interventi a favore delle imprese) contribuisce il ricorso al meccanismo di cui all'art. 34-bis, comma 4, della legge di contabilità, in base al quale, per i residui passivi perenti

agli effetti amministrativi, le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi. In sintesi, si osserva al riguardo, rinviando per un approfondimento al successivo commento precipuo, che la procedura non appare anzitutto ispirata alla trasparenza, anche ai fini della verifica della sussistenza delle risorse. In primo luogo perché dell'utilizzo di tale facoltà si dovrebbe dar conto nel disegno di legge di bilancio e nei relativi allegati tecnici in riferimento alla singola unità elementare, in secondo luogo in quanto le informazioni disponibili non consentono al Parlamento, *in primis*, di ricostruire l'*iter* completo e specifico del trasferimento delle risorse tra esercizi. Solo una tale verifica consentirebbe, infatti, un giudizio circa la sostenibilità o meno del quadro finanziario di supporto al citato articolo 3.

1.3. La giurisprudenza costituzionale

- a) *Il Fondo pluriennale vincolato è necessariamente astretto dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali* (sentt. n. 94 e 101 del 2018)

Con la **sentenza n. 101/2018**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), in relazione agli artt. 81, 97 e 119 Cost., nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza (v. anche sentenze n. 94 del 2018 e n. 247 del 2017).

Trattasi di una disposizione che recepisce "pedissequamente quanto espressamente previsto nella fonte sovraordinata, il comma 1-bis del novellato art. 9 della legge n. 243 del 2012, il quale individua i saldi rilevanti ai fini dell'equilibrio di bilancio".

La Corte ha, anzitutto, ricordato che la "qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato costituisce una definizione identitaria univoca dell'istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali. Ciò comporta che nessuna disposizione - ancorché contenuta nella legge rinforzata - ne possa implicare un'eterogenesi semantica e funzionale senza violare l'art. 81 della Costituzione (sentenza n. 247 del 2017)".

Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto che "la possibilità che il vincolo autorizzatorio all'esecuzione delle spese impegnate e degli oneri derivanti da

obbligazioni già perfezionate - nella fattispecie contenuto nel fondo pluriennale vincolato - possa essere rimosso *ex lege*, costringendo l'ente territoriale a trovare nuove coperture o a rendersi inadempiente, è un'opzione ermeneutica che entra in diretta collisione con i precetti contenuti nell'art. 81 Cost., nonché con gli artt. 97 e 119 Cost.. Infatti, a differenza di quanto consentito fino al 2019, per il 2020 (esercizio finanziario che viene già in rilievo per effetto della programmazione triennale 2018-2020) gli enti territoriali sarebbero astretti tra due alternative, entrambe non conformi ai principi contenuti nei parametri evocati dalle ricorrenti: a) rinuncia a onorare gli impegni e le obbligazioni passive previste dal fondo pluriennale vincolato a far data dal 2020; b) ricerca di una nuova copertura per impegni e obbligazioni già perfezionati negli anni precedenti secondo una scansione pluriennale inscindibilmente collegata al programma realizzativo degli investimenti e degli interventi aventi cadenza diacronica rispetto al singolo esercizio finanziario (per naturale articolazione, il fondo pluriennale vincolato e l'avanzo di amministrazione in esso eventualmente confluito sono serventi a conservare le risorse destinate agli investimenti e agli interventi pluriennali secondo il cronoprogramma della loro esecuzione)".

Ne discende che la mancata previsione della "neutralità finanziaria" per tutte le partite di entrata e spesa di natura pluriennale derivanti da programmi, già perfezionati in termini di copertura negli esercizi precedenti, "comporta un evidente *vulnus* per l'ente territoriale con riguardo sia al principio del pareggio di cui all'art. 81 Cost., sia a quello dell'art. 97, primo comma, primo periodo, Cost. (equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata: sentenza n. 247 del 2017). Infatti, nell'ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti, il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi".

"La sottrazione *ex lege* di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l'autonomia dell'ente territoriale che vi è sottoposto. La riduzione di quelle necessarie per l'attuazione - da parte degli enti territoriali - del piano pluriennale degli interventi, la cui piena copertura è ascrivibile a precedenti esercizi, pregiudica l'autonomia e la sana gestione finanziaria di tali enti, «entrando in contrasto con detti parametri costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni. [... In tale prospettiva il] principio del buon andamento - ancor più alla luce della modifica intervenuta con l'introduzione del nuovo primo comma dell'art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) - è strettamente correlato alla coerenza della legge [o, nel caso dell'ente locale, della delibera] di bilancio con la programmazione

Ola Fato
Pm

delle attività e dei servizi che si intendono finanziare a legislazione vigente» (sentenza n. 10 del 2016)».

Con riguardo alla fattispecie in esame ha concluso la Corte, “la riduzione *in itinere* dei fondi stanziati per fronteggiare spese pluriennali e la conseguente incertezza sulla loro definitiva entità non consentono una proficua utilizzazione degli stessi, in quanto «[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati» (sentenza n. 188 del 2015)».

b) *Il contributo alla finanza pubblica posto a carico delle Regioni deve presentare il carattere della temporaneità* (sentenza n. 103/2018).

Con la **sentenza n. 103/2018**, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente alle parole «al primo e».

In particolare, la Corte ha ritenuto che illegittimamente la disposizione impugnata estende temporalmente l’ambito di operatività di due distinti contributi alla finanza pubblica. Tali contributi risultano imposti, alle sole Regioni a statuto ordinario, rispettivamente dal primo e dal terzo periodo dell’art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito dalla legge n. 89 del 2014, poiché le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità, al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e più in generale della situazione economica del Paese, «il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo più lungo» (sentenza n. 169 del 2017).

c) *L’utilizzo del fondo di riserva è possibile anche a copertura di spese ultrannuali* (sentenza n. 138/2018).

Con la **sentenza n. 138/2018**, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di distruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare), promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione. Difatti - ha motivato la Corte - “la copertura di 200.000 euro per il biennio 2017-2018 avviene - secondo il legislatore regionale - prelevando detta somma dallo stanziamento della missione 20, programma 03, che presentava, al Titolo 1

(Spese correnti) del bilancio di previsione 2017, uno stanziamento di competenza di 722.686.572,75 euro e uno stanziamento di cassa di 210.566.265,73 euro, entrambi capienti rispetto alla somma del fabbisogno del biennio 2017-2018.

Ne deriva che la somma così prelevata dal fondo e attribuita alla missione 13, programma 13.08, è idonea a coprire sia l'onere del 2017 che quello del 2018, le cui risorse sono entrambe allocate alla competente partita di spesa. I principi contabili non vietano di coprire – attraverso l'utilizzazione del fondo di riserva – la spesa relativa a un esercizio successivo a quello in cui si effettua detto prelievo.

Si tratta di una pratica che non collide con il principio di copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. poiché si limita alla conservazione, per l'impiego successivo, di una risorsa esistente e disponibile al momento di deliberazione della spesa”.

d) L'omessa quantificazione dell'onere determina la violazione del principio di copertura (sentenza n. 147/2018)

Con la **sentenza n. 147/2018**, la Corte ha ritenuto, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania) e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Campania n. 13 del 2017.

In particolare, secondo l'art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, inserito nel Titolo V della stessa legge (la copertura finanziaria delle leggi), dispone, in relazione agli oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, che: «[l]e leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Detta disposizione, specificativa del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.

Secondo la Corte, “all'esame della disposizione impugnata si evince, con chiarezza, che la norma scrutinata non contiene alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della legge reg. Campania n. 13 del 2017”.

“Né potrebbe ritenersi che la legge in questione non implichi nuove e maggiori spese, come invece sostenuto dalla difesa regionale, considerato che questa istituisce un nuovo servizio sociale regionale, il Servizio di sociologia del territorio, di cui

garantisce l'attivazione, in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno un operatore sociologo”.

“Neppure, in assenza della quantificazione della spesa, potrebbe considerarsi adeguato il rinvio fatto dalla norma censurata alle risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona «nell'ambito della dotazione della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019». Ciò in quanto, evidentemente, l'ammontare della spesa potrebbe essere superiore a quello delle risorse disponibili”.

e) Non è consentita la copertura di oneri regionali con fondi statali a destinazione vincolata (sentenza n. 172/2018).

Con la **sentenza n. 172/2018**, la Corte ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 26 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).

La Corte ha ritenuto che la normativa statale (dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; delibere CIPE 25 e 26 del 2016) ha impresso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione una destinazione vincolata, che rende illegittima qualunque autorizzazione di spesa che ne preveda l'impiego al di fuori degli interventi programmati, traducendosi in un'assenza di copertura finanziaria derivante dall'indisponibilità delle somme (con riferimento all'obbligo di corrispondenza tra le risorse finanziarie e i vincoli normativi di destinazione, sentenza n. 272 del 2011), così come invece previsto dalla legge regionale impugnata che ha inteso estendere la copertura del fondo relativo ad interventi per lo “smaltimento dell'amianto” e a “progetti destinati a sostenere le imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche”.

2. SINGOLE LEGGI

Legge n. 89 del 24 luglio 2018, di conversione del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Si tratta della misura d'urgenza relativa ad interventi nelle aree terremotate delle Regioni dell'Italia centrale di cui al titolo. Il provvedimento originario è stato notevolmente integrato nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica, anche se la dimensione finanziaria complessiva è rimasta sostanzialmente inalterata.

È stata presentata la Relazione tecnica aggiornata, con allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, da cui si deduce che il risultato in termini di competenza finanziaria presenta all'incirca un valore pari alla metà di quello sugli altri saldi, almeno per i primi due anni. Per gli anni successivi non si hanno informazioni, essendo, il prospetto, riferito al triennio iniziale.

L'art. 1 riepiloga gli oneri complessivi e le relative coperture finanziarie. Quanto ai primi, si registra un andamento sinusoidale, con prevalenza nel primo anno, andamento discendente dal secondo al terzo anno e inversione di tendenza nel quarto fino all'ultimo anno (2023). Quanto alle coperture, esse riguardano le riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, ivi comprese le quote di fondo speciale, nonché gli effetti automatici positivi connessi al venir meno di alcune agevolazioni di cui all'articolo medesimo. In merito, in particolare alla copertura sui fondi speciali, si sottolinea che si utilizza anche l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che dovrebbe essere dimensionato sulle esigenze relative alle ratifiche di Accordi internazionali, come rilevato nelle Considerazioni generali.

Circa poi le norme inserite durante l'iter di conversione, per lo più si tratta di interventi aggiuntivi a valere sulla contabilità speciale di cui al Commissario straordinario: ciò accade in alcuni casi (artt. 03, 04 e 08) senza una quantificazione dell'intervento, mentre, in altri casi, con l'indicazione dell'ammontare massimo dell'intervento (01, 02 e 15, comma 1, lettera a)). Come anche in questo caso già anticipato nelle Considerazioni generali, per entrambe le fattispecie si sottolinea, anche sotto il profilo ordinamentale, che la contabilità speciale - le cui disponibilità ammontavano alla data del 9 luglio u.s. a 629,9 milioni di euro - finisce in tal modo con l'operare come una sorta di fondo generico le cui dimensioni risultano scollegate rispetto alle esigenze da soddisfare, come conferma il fatto che si aggiungono nuovi oneri senza che venga specificato quali altre linee di spesa vengono sacrificate (ovvero non sono più operative), oppure senza che vengano contestualmente incrementate le

Prodotto
M4

risorse della contabilità stessa. La stessa documentazione presentata dal Governo conferma il fatto che i nuovi interventi saranno effettuati senza pregiudizio per quelli già programmati, il che pone un problema di verifica delle esigenze alla base delle risorse in essere.

Si tratta, dunque, di una forma problematica di soluzione degli aspetti finanziari della legislazione di settore, seppur dettata dalla necessità di avere a disposizione fondi per esigenze particolari che, con il trascorrere del tempo, diventano però sempre più sottoponibili a programmazione. Ciò dovrebbe consentire un dimensionamento delle risorse in base ai bisogni effettivi, il che dovrebbe escludere la previsione di nuovi oneri senza un incremento dei fondi a disposizione ovvero senza una riprogrammazione degli interventi da effettuare. Oltretutto, la forma di copertura in discussione si pone in difformità con il dettato della legge di contabilità.


Con l'art. 015, comma 1, lettera b), si ripropone poi una questione già analizzata nel passato in materia di legislazione riguardante gli enti locali, ossia la facoltà di erogare maggiore spesa corrente da parte di tali enti senza provvedere alla copertura finanziaria *ad hoc* in quanto agirebbe il vincolo del pareggio di bilancio, sicché, in caso di esercizio della facoltà, sarà il singolo ente ad essere tenuto alla compensazione nell'ambito nel proprio bilancio, come illustra la Relazione tecnica. Al riguardo, come già osservato nelle Considerazioni generali, se da un lato va riconosciuto che, sul piano metodologico, alla facoltà di effettuare una spesa non è da ricondurre l'obbligo di apprestare la relativa copertura ad opera della legge che prevede la facoltà medesima (diversamente dal caso in cui si disponga l'obbligo di intervenire), va anche tenuto conto che si tratta, nel caso in esame, della possibilità di effettuare spese ad elevata probabilità di realizzazione, trattandosi della facoltà di erogare per un altro anno una indennità di funzione per sindaci ed assessori, relativamente peraltro a Comuni di dimensioni ridotte: ne deriva il problema di valutare in quale misura il fatto di sostenere tali oneri sia realisticamente coerente con il rispetto dell'obbligo di pareggio, in assenza peraltro di quantificazioni.

Da segnalare poi che, come rappresentato in parte anche dal Governo e confermato dallo stesso parere della Commissione bilancio della Camera dei Deputati, per gli effetti indiretti finanziariamente rilevanti in riferimento ad alcune norme (art. 1, commi 6 e 6-bis, e art. 1-bis), essi "non sono oggetto di valutazione". Al riguardo, si ricorda che, al contrario, è il Governo stesso a stimare tra gli oneri e le coperture nette tanto gli effetti indiretti, in quanto tali associati alla norma con un elevato livello di automaticità, quanto gli effetti indotti, connessi a variabili "terze", come i comportamenti degli interessati, l'andamento di variabili macroeconomiche, etc. (come dimostra da ultimo lo stesso cd. "decreto dignità" di cui alla legge n. 96, di seguito esaminata), sia pur con le cautele del caso. Tale circostanza non può non essere oggetto di considerazione sul piano metodologico, nonostante la frequente difficoltà di

OK
Forte
Puy

procedere a quantificazioni e l'entità prevedibilmente modesta degli effetti di cui alla fattispecie qui in esame; essa mette in luce peraltro una discontinuità di comportamenti, come attesta la citata legge n. 96.

Merita altresì di essere rilevato il riproporsi, per quanto concerne l'art. 1-ter, di un problema metodologico già esaminato nel corso di precedenti Relazioni trimestrali e parimenti accennato nelle Considerazioni generali, ossia il fatto che talvolta la mancata evidenziazione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è giustificata dalla circostanza per cui si tratterebbe dell'utilizzo di risorse già programmate e scontate negli andamenti tendenziali. Il problema sta nella scarsa trasparenza da quest'ultimo punto di vista, sicché difficilmente è dato comprendere, il più delle volte, quale linea di spesa è considerata nei saldi a legislazione vigente e quale invece viene inserita nella "manovra", soprattutto se non si tratta delle rimodulazioni dei cd. "fattori legislativi". Ne consegue la duplice difficoltà di ripercorrere l'iter seguito nell'approntamento di Relazioni tecniche che si limitano a prendere atto di quanto già deciso a livello di costruzione dei saldi, nonché di ricostruire in dettaglio le decisioni assunte a questo secondo riguardo.



Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Si tratta di un decreto-legge di contenuto eterogeneo: infatti, il Capo I riguarda misure per il contrasto al precariato, il Capo 1-bis detta misure finalizzate alla didattica, il Capo II prevede norme per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, il Capo III concerne misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, il Capo IV dispone misure in materia di semplificazione fiscale ed il Capo V contiene le disposizioni finali e di coordinamento.



È stato prodotto l'apposito allegato alla Relazione tecnica aggiornata, dal quale si evince che la portata lorda del provvedimento nella sua versione definitiva si ragguaglia a quasi 100 milioni di minori spese annue, che vanno a compensare minori entrate di pari valore per il primo biennio e che poi diventano nel terzo anno maggiori spese più che compensate da maggiori entrate, con un avanzo, quindi, di quasi 11 milioni per il 2020. Inferiori sono gli effetti sugli altri saldi, con un avanzo nei primi due anni ed un saldo nullo per il terzo anno: ciò come effetto non solo della diversa quantificazione nel passaggio alla cassa, ma anche per l'operare di alcuni meccanismi su saldi diversi da quello riferiti al solo bilancio dello Stato.

Dal punto di vista finanziario complessivo, gli oneri vengono, data la loro natura, espressi come risultato di una valutazione e le coperture riguardano le riduzioni di autorizzazioni di spesa (tra cui gli stanziamenti riguardanti la riforma degli ammortizzatori sociali ed il fondo ISPE, nonché il fondo speciale), le maggiori

entrate di cui all'aumento del prelievo erariale unico (PREU) previsto dall'art. 9, comma 6, e le minori spese e le maggiori entrate di cui al Capo I, in questo secondo caso come effetto indiretto automatico di natura fiscale. La tecnica utilizzata prevede sia un articolo di copertura che compensazioni riferite a singole disposizioni onerose.

a) Il problema della configurazione dell'onere

Nello specifico, viene anzitutto in rilievo il complesso di norme riferito al Capo I, prima menzionato. In base al citato allegato alla Relazione tecnica, gli artt. 1 e 2 in particolare, relativi alle modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, risultano onerosi in quanto, in estrema sintesi, i soggetti che, allo scadere dei 24 mesi, non trovassero più occupazione in parte fruirebbero della Naspi e si avrebbe minore contribuzione. Le quantificazioni si basano su una serie di ipotesi relative a ciascun parametro rilevante ai fini del calcolo complessivo dell'effetto della normativa: si tratta di ipotesi legate quindi, essenzialmente, ai presumibili comportamenti dei soggetti coinvolti *lato sensu* e ad effetti che concernono il mercato del lavoro.

Dal punto di vista metodologico, si è in presenza di una quantificazione basata - più che su effetti indiretti ed in quanto tali caratterizzati da elementi con accentuata automaticità - su effetti indotti, in quanto tali legati a variabili esogene, come il comportamento dei destinatari, le componenti legate all'andamento dell'economia, etc.

Come accade in presenza di quantificazioni derivanti da effetti indotti, ciò rende difficilmente verificabili stime che di per sé non possono che basarsi su ipotesi nei cui confronti si può solo effettuare *ex ante* un esame di ragionevolezza, fermo rimanendo che i risultati possono essere tra i più svariati.

In linea generale va ricordato, dal punto di vista metodologico circa la tecnica di configurazione degli oneri in base al dettato della legge di contabilità, che la *summa divisio* nella scelta tra oneri solo valutati e previsione di un limite massimo è da ricondursi anzitutto alla decisione di merito espressa dalla legge, entro la quale può giocare un ruolo di rilievo la distinzione di fondo tra linee di spesa caratterizzate da flessibilità ad opera dell'erogatore e, al contrario, oneri configurati per loro natura (o per scelta di merito) come dotati di maggiore rigidità (come quando si è in presenza di diritti soggettivi), con incertezza sul *quantum*. Alle due ipotesi si accompagna la scelta di configurare l'onere come limite massimo nel primo caso (flessibilità) e in termini di sola valutazione nel secondo caso (rigidità), con le conseguenze ricollegabili all'attivabilità o meno delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'art. 17 della legge di contabilità.

All'interno di questo quadro la fattispecie di cui è espressione il provvedimento in questione rappresenta una variante di rilevante significato metodologico. Infatti, la dipendenza dell'andamento effettivo dell'onere (rispetto alle previsioni) da numerose variabili "esogene", prima sommariamente elencate a titolo esemplificativo e da ritenersi al di fuori del pieno controllo dell'erogatore (lo Stato), ne conferma un'effettiva flessibilità di fatto. Tale circostanza però, proprio per la natura prima citata dell'onere (di non essere nel pieno controllo dello Stato), rende scarsamente inquadrabile la spesa nella fattispecie del limite massimo, atteso appunto l'interagire di numerosi fattori, con conseguente incertezza nel *quantum* e relativa assimilazione della figura a quella di un onere maggiormente rigido.

La soluzione normativa di cui al provvedimento, nel senso della prospettazione degli oneri solo in termini di valutazione, appare dunque aderente allo spirito del rapporto tra natura della spesa ed effetti sulla previsione di bilancio (quale si delinea nella fattispecie), rapporto che costituisce il punto centrale da inquadrare in tema di configurazione normativa della singola decisione legislativa di spesa.

b) La soluzione dell'apposizione di una clausola di monitoraggio

Quanto poi all'eventuale, esplicita previsione o meno nel testo di una clausola di salvaguardia, quest'ultima può anche essere ritenuta implicita, come più volte osservato, atteso il dettaglio con cui la legge di contabilità disciplina ora, dopo la riforma del 2016, i relativi meccanismi di funzionamento. In subordine, ancorché si tratti di fattispecie non oggetto di disciplina, la prassi registra - positivamente - una clausola di monitoraggio degli esiti derivanti dall'attuazione della normativa, nel presupposto che, in caso di difformità nell'andamento tra oneri e coperture, intervenga l'attivazione della clausola di salvaguardia.

Ed in effetti questo è lo schema seguito dal provvedimento, offrendo una soluzione che sembra comunque ragionevole anche da questo secondo punto di vista, al netto della difficoltà di far coincidere i tempi di presentazione di tale relazione con gli obblighi di recupero per singolo esercizio degli eventuali scostamenti tra oneri e coperture, come rilevato nelle Considerazioni generali.

La ragionevolezza della soluzione è desumibile pure dal fatto che anche per altri articoli facenti parte del medesimo Capo I sussistono aspetti che avrebbero necessitato di un approfondimento da parte della Relazione tecnica. Per esempio, in riferimento all'art. 2, riguardante le modifiche alla disciplina della somministrazione del lavoro, si sarebbero potute chiarire le eventuali connessioni con gli effetti di cui all'art. 1, come sottolineato dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica. Sarebbe stato altresì di particolare utilità meglio giustificare le assunzioni alla base della quantificazione riferita al comma 1-bis dell'art. 3, in materia di modifica dei limiti del numero di

Enrico

My

mensilità che il datore di lavoro può offrire al lavoratore come somma pattuita in sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza.

Peraltro, la formulazione delle norme di cui al citato Capo I appare di sicuro migliorabile dal punto di vista qui considerato (clausola di monitoraggio): infatti, da un lato, l'art. 3-ter prevede che il Ministro competente riferisca annualmente al Parlamento in merito agli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo in questione, ma dall'altro l'art. 14, comma 3, lega l'obbligo di riferire in esito al monitoraggio, all'attivazione della clausola di salvaguardia, sempre in riferimento al Capo I. Inoltre, è prevista anche una clausola specifica per l'art. 1-bis, relativo all'esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile, pur facendo, la norma, parte del Capo I, a conferma delle sovrapposizioni normative evidenziate, in virtù delle quali si hanno più statuizioni di monitoraggio per le stesse norme.

In merito poi al Capo I-bis, prima citato, ed in particolare all'art. 4, relativo alle disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, non risulta osservata la disposizione della legge di contabilità che prevede, in materia di organizzazione scolastica, che le Relazioni tecniche di accompagnamento debbano essere complete delle ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunti ai fini delle previsioni in tema di popolazione scolastica.

Circa l'art. 10 (concernente disposizioni in materia di redditometro), facente parte del Capo IV, relativo alle misure in materia di semplificazione, non appare del tutto chiaro come le modifiche procedurali in materia di accertamento sintetico in riferimento ai tempi di emanazione del relativo decreto ministeriale garantiscano, come pure ha assicurato il Governo durante l'iter parlamentare di conversione, il medesimo gettito previsto a legislazione vigente. Ciò in un contesto di riduzione strutturale degli effetti di recupero di gettito associati al redditometro.

I medesimi dubbi possono essere sollevati anche per l'art. 11 (invio dati fatture), sempre facente parte del menzionato Capo IV, circa il fatto che la dilazione del termine di invio dei dati relativi al cd. "spesometro" non comporti effetti di cassa.

Quanto, infine, all'art. 12 (*Split payment*), sempre facente parte del citato Capo IV, sul piano delle coperture e segnatamente per la quota attinente alla rubrica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Governo ha fatto presente, durante l'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera dei deputati, che ciò non compromette la copertura dei provvedimenti programmati. Al riguardo, si rileva che, in tal ipotesi, la quantificazione dello stanziamento è da considerarsi allora abbondante, almeno *ex ante*, il che rappresenta un fenomeno non positivo, come già evidenziato nelle Considerazioni generali.

3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA


Per quanto riguarda la legge n. 64 del 31 maggio u.s., recante conversione di un decreto-legge in materia di continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), essa si limita sostanzialmente a prorogare la durata dell'incarico degli attuali componenti dell'istituto: non vi sono pertanto profili finanziari problematici.

La legge n. 77, del 21 giugno u.s., di conversione di un decreto-legge recante misure per assicurare il completamento della procedura di sessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A., non comporta problemi per i profili qui di competenza, in quanto sostanzialmente tale da modificare alcuni termini procedurali, sempre all'interno del 2018, anche per quanto concerne il rimborso del finanziamento statale fissato con il decreto-legge n. 148 del 2017: rimanendo, gli effetti della modifica, all'interno dell'esercizio in corso, non si hanno ripercussioni in termini di finanza pubblica, come attesta peraltro la stessa Relazione tecnica aggiornata.

Anche per quanto riguarda la legge n. 83 del 6 luglio u.s., in materia di nuova industrializzazione, recupero e tenuta occupazionale in riferimento a crisi aziendali, non vi sono problemi in termini di finanza pubblica, dal momento che l'onere di nove milioni per il 2018, al fine di permettere interventi nella regione Sardegna, è coperto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Non comporta problemi neanche la legge n. 93, di conversione del decreto-legge n. 73, riguardante le misure per garantire il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie site nella città di Bari. Tra l'altro, il testo è assistito da una clausola d'invarianza (art. 2), che appare avere un fondamento: infatti, le maggiori spese dovute, ad esempio, all'impossibilità di effettuare notifiche con modalità telematiche sembrano, per l'importo, poter essere riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio, come peraltro attesta la Relazione tecnica.

In merito alla legge n. 97, di conversione del decreto-legge n. 86, va fatto presente che il provvedimento è inteso a riordinare le attribuzioni di alcuni Ministeri nonché a dettare norme in materia di famiglia e di disabilità. Trattandosi di trasferimenti di funzioni e di risorse in essere, le clausole d'invarianza in essere sembrano avere fondamento. Va osservato, in particolare per l'art. 1 (relativo, nello specifico, al trasferimento di funzioni tra Ministeri), che le compensazioni a carico delle dotazioni di personale si riferiscono alle consistenze di fatto, in base a quanto fatto presente in una nota del Ministero dell'economia e delle finanze presentata al Senato della Repubblica in prima lettura il 25 luglio u.s.: al riguardo, come già rilevato nelle Considerazioni generali, trattandosi di questione a lungo sollevata anche dalla Corte in occasione di provvedimenti riguardanti il personale statale, si osserva che sarebbe



stato opportuno indicare il riferimento alle consistenze di fatto anche nello stesso testo legislativo, non essendo sufficiente il mero rinvio all'interpretazione di cui alla citata nota, comunque utile anche perché si può dedurre l'insussistenza di differenziali retributivi tra le varie amministrazioni interessate.

Si osserva, infine, quanto all'art. 3, comma 4-ter, relativo al potenziamento delle attività dedicate alla prevenzione sanitaria (come riferisce la Relazione tecnica aggiornata), che tale obiettivo appare di scarsa realizzabilità ad invarianza di oneri, come disposto dal comma 8 dell'articolo.

Quanto poi alla legge n. 98, di conversione del decreto-legge n. 84, in materia di cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministro dell'interno libici, sono previsti oneri per lo svolgimento di attività addestrative e di formazione di personale del paese libico, nonché per assicurare la manutenzione fino al 31 dicembre 2018 delle suddette unità navali. Le spese sono quantificate in 2,5 milioni per il 2018, con copertura sul fondo speciale, anche in riferimento all'accantonamento relativo alle ratifiche di accordi internazionali: a tal riguardo, se la finalità di cui al decreto in esame non faceva parte del piano di spesa di tale accantonamento, si confermano, come evidenziato nelle Considerazioni generali, le consuete perplessità circa l'utilizzo di detto accantonamento, stante la inderogabilità del suo utilizzo per dar corso ad Accordi con altri Stati. Si ricorda, infine, che ogni cessione a titolo gratuito di beni iscritti nel conto del patrimonio comporta un depauperamento dello stesso.

Non presentano, infine, problemi finanziari le leggi n. 99 e 100, d'istituzione di Commissioni d'inchiesta bicamerali in materia, rispettivamente, di mafie ed altre associazioni criminali, anche straniere, nonché di attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e di illeciti ambientali ad esse correlati: come di consueto, infatti, i relativi costi sono posti a carico dei bilanci delle due Camere.

pte for
my

4. DECRETI LEGISLATIVI

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 43, in materia di revisione della normativa relativa all'istituzione del servizio civile universale, non si rilevano profili finanziari di rilievo, come attesta anche la clausola d'invarianza di cui all'art. 12.

Non comporta problemi, in linea generale, neanche il decreto legislativo n. 51, in materia di attuazione della direttiva europea concernente il trattamento dei dati, tra l'altro in presenza della clausola d'invarianza di cui all'art. 50: sarebbe stata solo da valutare la sostenibilità di tale clausola in riferimento ai compiti previsti per l'autorità del Garante per ciò che concerne il Capo V, riguardante la tutela e le sanzioni amministrative. Non comporta problemi neanche il decreto legislativo n. 52, riguardante la disciplina della riproduzione animale ed il cui testo risulta comunque dotato di clausola d'invarianza (art. 14).

Quanto al decreto legislativo n. 53, in materia di dati concernenti i reati di terrorismo, il testo è corredato di clausola d'invarianza (art. 27): andrebbe valutata la relativa sostenibilità in riferimento, ad esempio, a norme, come gli articoli 4 e 6, rispettivamente, in materia di istituzione di apposito sistema informativo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dell'Unità di informazione sui passeggeri nell'ambito della Polizia d Stato.

Non sembrano presentare profili finanziari il decreto legislativo n. 54 (riguardante il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari), il cui testo è comunque dotato di clausola d'invarianza (art. 5), così come i decreti legislativi nn. 60 (riguardante l'accesso alle informazioni in materia di riciclaggio), 61 (in materia di regime dei marittimi), 62 (concernente la normativa riguardante i pacchetti turistici) e 63 (in materia di informazioni commerciali riservate), i cui testi sono comunque dotati di clausola d'invarianza, che trovano fondamento anche nelle rispettive Relazioni tecniche.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 65, riguardante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, il testo reca una generale clausola d'invarianza, ad eccezione che per gli articoli 7 e 8, concernenti, rispettivamente, le Autorità nazionali competenti e i Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente-CSIRT, per i quali è fissato, all'art. 22, un limite massimo di spesa, coperto a carico dell'apposito Fondo per il recepimento della normativa europea. Si rileva che il provvedimento presenta numerose altre norme che prevedono adempimenti a carico di soggetti pubblici, la cui sostenibilità a parità di risorse non risulta dimostrato, sicché non è del tutto escluso il pericolo, segnalato più volte sul piano metodologico, per cui la puntuale attuazione della normativa potrà porre le premesse per crescenti stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

Chelone

ky

Quanto poi al decreto legislativo n. 68 (concernente il settore della distribuzione assicurativa), sembrerebbero non esservi problemi per i profili di finanza pubblica, in quanto, come attesta la documentazione governativa presentata in Parlamento, gli oneri sono a carico delle imprese interessate in termini di contributi da versare.

In merito al decreto legislativo n. 71, concernente le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari, il testo presenta una clausola d'invarianza generale (art. 4) e risulta corredato di un'ampia Relazione tecnica, che attesta l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della complessa normativa. Non risultano chiare però le motivazioni dell'assenza di oneri aggiuntivi in caso di un incremento degli aventi diritto in seguito al provvedimento (se l'effetto può essere di tale segno), ossia la sostenibilità in tal ipotesi della tenuta degli stanziamenti in essere, anche in riferimento, ad esempio, agli istituti di ricerca, in quanto finanziati da soggetti pubblici. La clausola d'invarianza, in altre parole, non sembra supportata da una convincente dimostrazione del fatto che - nel presupposto che gli stanziamenti siano calibrati al momento sulle effettive esigenze di cui alla legislazione previgente - la nuova normativa non comporti adempimenti e costi aggiuntivi.

Il decreto legislativo n. 72 (in tema di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate) presenta una serie di problemi, alcuni dei quali rilevanti anche sotto il profilo metodologico. La misura prevede interventi i cui effetti finanziari vengono contenuti (dall'art. 7, dettante disposizioni finanziarie) nel limite di 7 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni per il 2020. Ciò, se per un verso può apparire coerente con la natura limitata temporalmente degli articoli 1 e 2, lo è di meno rispetto alla *ratio* della legge di contabilità nei casi di difficile predeterminabilità (in quanto connessa a variabili "esogene") della platea degli aventi diritti, nonché dei relativi effetti finanziari, in base a quanto esposto nelle Considerazioni generali ed in particolare in riferimento alla predetta legge n. 96, presentando, la linea di spesa, un'accentuata incertezza nel *quantum*.

a) la riferibilità della copertura al provvedimento legislativo nel complesso ovvero ai singoli interventi

Va notato poi che un punto oggetto di controversia è il comma 2 del citato art. 7, che demanda ad una fonte subprimaria l'assegnazione delle risorse per le singole norme di spesa, pur all'interno del limite prima illustrato. Al riguardo, una parte della documentazione presentata dal Governo ha affermato che "la disposizione primaria ottempera direttamente alle disposizioni dell'art. 81 Cost., indicando il limite massimo di spesa autorizzata e le relative fonti di copertura e stabilendo anche il criterio in base

al quale procedere alla selezione delle domande ovvero l'ordine cronologico di presentazione; alla normativa secondaria viene rimessa soltanto la definizione delle modalità esecutive del criterio fissato in via primaria".

Al riguardo, si pongono due questioni: la prima di principio, la seconda riferita alla fattispecie.

Quanto alla prima parte dell'affermazione (coerenza costituzionale della soluzione normativa illustrata), come anticipato nelle Considerazioni generali, si tratta di una posizione su cui, in linea di principio, si esprimono forti dubbi. L'obbligo costituzionale di copertura è riferito alle singole disposizioni onerose e non solo al complesso della legge. Ciò deriva dal fatto che è con la fonte primaria che vanno disciplinati il singolo intervento nonché, di conseguenza, la definizione dei relativi aspetti finanziari. La disposizione generale di copertura - che non esclude infatti singole compensazioni riferite a particolari disposizioni onerose - rappresenta, dunque, solo il riepilogo delle varie norme e delle relative conseguenze finanziarie. In caso contrario, ossia se l'obbligo di copertura potesse essere riferito solo al totale degli oneri della legge, il Governo finirebbe così con il risultare detentore di un potere di definizione della dimensione del singolo intervento, configurandosi in tal modo un assetto nell'equilibrio della distribuzione dei poteri tra Esecutivo e Legislativo quale non trova fondamento nello spirito e nella lettera della Costituzione.

Va poi ricordato che la giurisprudenza costituzionale (ad es. sentenza n. 1 del 1966) ritiene che l'obbligo di copertura vada assolto con "puntualità rigorosa" e quindi in riferimento a ciascuna disposizione.

In tal senso si esprime anche la legge di contabilità, che, da un lato, prevede, con l'art. 17, l'obbligo della quantificazione dell'onere per "ogni intervento" previsto dalla legge, dall'altro, limita, con l'art. 33, i poteri dell'Esecutivo all'immissione in bilancio, con appositi decreti, degli effetti finanziari delle disposizioni legislative di volta in volta interessate.

La seconda parte dell'affermazione, invece, presenta due aspetti meritevoli di commento.

Da un lato, essa dà conto di una soluzione metodologica di supporto alla sostenibilità del limite di spesa, che può essere ritenuta aderente allo spirito della legge di contabilità, individuandosi, infatti, nella stessa legge il criterio applicativo delle disposizioni onerose ai fini del rispetto del tetto di spesa (ordine cronologico di presentazione delle domande, come definito dal comma 3 dell'articolo in esame).

Dall'altro, viene sostenuto che "alla normativa secondaria viene rimessa soltanto la definizione delle modalità esecutive del criterio fissato in via primaria". Va osservato al riguardo che, nella fattispecie, sembrano sussistere specifiche ragioni di ordine operativo (illustrate nella Relazione tecnica) alla base della scelta di rimettere

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the main text area.

alla fase della decretazione ministeriale l'assegnazione delle risorse al singolo intervento, ossia l'indeterminatezza della platea degli interessati, la quale dipende infatti dai provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria caso per caso con riferimento ad aziende aventi dimensioni e caratteristiche diverse, nonché dalla durata e dagli esiti delle singole procedure (affitto dell'azienda, sospensione dell'attività, messa in liquidazione etc.).

Nel prendere atto di tali elementi, la soluzione normativa appare dunque ragionevole limitatamente alla fattispecie qui in esame, fermo rimanendo comunque che, in linea generale e di principio, l'orientamento non può che essere di segno opposto circa il fatto che l'obbligo di copertura deve essere riferito ad ogni intervento oneroso.

b) altri profili

Altre norme da evidenziare sono l'art. 3 e la relativa copertura finanziaria di cui al citato art. 7, relativamente al comma 4. La norma sostanziale prevede una serie di ampliamenti di provvidenze, che vanno dall'aumento del novero dei reati per i quali ricorrono i casi di sequestro e confisca rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure già previste in termini di concessione di garanzie per operazioni finanziarie ed erogazione di finanziamenti agevolati, all'estensione dell'ambito soggettivo delle aziende interessate nonché delle condizioni per i finanziamenti agevolati, elevando importi e durata.

Per gli aspetti riferiti agli oneri, la Relazione tecnica esclude nuove esigenze, in quanto la maggiore ampiezza di intervento avverrà a risorse invariate, e riepiloga le risorse disponibili, pari a 28 milioni di euro relativamente ai finanziamenti agevolati e ad ulteriori 20 milioni rivenienti, in sintesi, da stanziamenti relativi ad anni precedenti. L'ulteriore documentazione presentata in Parlamento dal Governo fa presente che si tratta di una disposizione cd. "a sportello", in base alla quale è previsto l'obbligo di "chiusura dello stesso sportello allorquando le risorse disponibili siano esaurite". Sembra, pertanto, in base alla posizione espressa dal Governo, che il meccanismo operativo di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998 sia in grado di evitare effetti di trascinarsi sulle risorse derivante dalla dinamica delle domande: per una maggiore garanzia in tal senso sarebbe stato opportuno, forse, esplicitare (ovvero confermare) nella norma la funzione di limite di spesa svolta dalle risorse disponibili (variabili solo con uno strumento legislativo *ad hoc*).

Quanto poi agli aspetti di copertura riferiti alle risorse prima riepilogate, alla possibilità di utilizzare risorse stanziata in esercizi anche risalenti è dato fondamento, dalla documentazione governativa citata, anche facendo ricorso al meccanismo di cui all'art. 34-bis, comma 4, della legge di contabilità, in base al quale una quota dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi può essere riassegnata alle pertinenti

unità elementari di bilancio degli esercizi successivi. Ciò è dunque avvenuto per il caso di specie, contribuendo dunque a sostenere il quadro finanziario di supporto all'art. 3 per una quota pari a 20 milioni.

Come anticipato nelle Considerazioni generali, si osserva al riguardo, in linea generale, che dell'utilizzo della facoltà di riassegnazione prima citata si dovrebbe dar conto nel disegno di legge di bilancio e nei relativi allegati tecnici in riferimento alla singola unità elementare, in modo tale che sia chiaro, nell'ambito dei residui che si perimono, quanto si trasferisce nel conto del patrimonio e quanto invece viene riassegnato negli esercizi successivi, in base al citato art. 34-bis, comma 4. Nel caso in esame, è solo nella nota integrativa relativa all'azione corrispondente al capitolo interessato che è possibile reperire un generico riferimento ai residui di stanziamento rivenienti dall'esercizio 2015, senza un'indicazione precisa, però, dell'utilizzo della facoltà di riassegnazione prima citata così come desumibile dalla documentazione governativa. Non appare dunque possibile ricostruire, per il Parlamento anzitutto, l'iter completo e specifico del trasferimento delle risorse tra esercizi, da cui deriva o meno la possibilità di giudicare la sostenibilità del quadro finanziario di sostegno all'operatività dell'art. 3 e della connessa norma di compensazione (art. 7, comma 4 in esame).

Si ripropone in altre parole il tema sul quale la Corte ha richiamato più volte l'attenzione in riferimento non solo agli sviluppi in corso dell'ordinamento contabile, ma anche ai fini di una deliberazione consapevole da parte del Parlamento, ossia la necessità, riconducibile ad un'esigenza di carattere anche costituzionale, che siano sempre chiari il rapporto che intercorre tra norme primarie e stanziamenti di bilancio, nonché la composizione in dettaglio della previsione a legislazione vigente.

Va altresì notato che, utilizzando i margini di mantenimento in bilancio a vario titolo degli stanziamenti ed intendendo il riferimento da parte della legge di contabilità agli "esercizi successivi" come potenzialmente tale da presentare anche una portata ultratriennale, l'effetto delle norme contabili in vigore consente praticamente al Governo di conservare disponibilità senza un termine, il che dovrebbe richiamare ad una riflessione di carattere ordinamentale.

Il decreto legislativo n. 74 provvede a riordinare il sistema dei controlli nel settore agroalimentare e reca una serie di articoli raggruppati per titoli, di cui il primo è inteso a rivedere la struttura dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura, il secondo è volto a sopprimere Agencontrol S.p.A. trasferendone le funzioni in Agea ed il terzo è diretto a disciplinare gli aspetti transitori e finali del provvedimento. Non sembrano esservi problemi dal punto di vista finanziario, in quanto il testo, nel rispettare la clausola d'invarianza prevista dalla legge delega n. 154 del 2016, art. 15, comma 10, reca una serie di *caveat* intesi ad evitare aggravii di oneri: in materia di personale, ad esempio, è previsto il riassorbimento in caso di eccedenza delle retribuzioni del

personale degli enti disciolti nel passaggio ai nuovi enti. Anzi, la Relazione tecnica ipotizza un effetto di risparmio connesso alla razionalizzazione delle strutture. Si segnala che l'art. 15, comma 4, potrebbe comportare la creazione di due uffici dirigenziali: la Relazione tecnica non dà conto della norma.

Non comporta problemi il decreto legislativo n. 75, in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, anche se il fatto di far rientrare tali attività tra quelle di carattere agricolo potrebbe portare ad una revisione del regime fiscale in senso agevolativo.

Quanto poi al decreto legislativo n. 81, concernente la riduzione delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici, il testo è assistito da clausola di salvaguardia (art. 12) e non sembra comportare oneri, almeno in via diretta, anche se in taluni casi si incrementano le attività a carico della pubblica amministrazione: è il caso, ad esempio, dell'art. 4, in materia di predisposizione del programma nazionale di riduzione delle emissioni, attività peraltro già svolta dal ministero e per la quale si prevede, nella Relazione tecnica, il supporto da parte di ISPRA e dell'ENEA. Come spesso accade per fattispecie del genere, non essendo chiaro, come più volte rilevato, il reale carattere innovativo ed eventualmente aggiuntivo dell'intervento così come configurato dalla nuova normativa e non essendo la Relazione tecnica esaustiva sotto tale aspetto, non è del tutto escluso il rischio che, in sede di determinazione dei futuri trasferimenti ai predetti enti, non si tenga conto anche dell'esigenza di prevedere risorse aggiuntive. In tal caso, l'effetto del provvedimento potrebbe consistere dunque nel fatto di porre le premesse per un incremento dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, con ciò eludendosi sostanzialmente l'obbligo di copertura.

Quanto al decreto legislativo n. 88, relativo ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, va registrato che il testo prevede una clausola d'invarianza (art. 2) e la Relazione tecnica fa presente che le disposizioni non hanno per destinatari soggetti pubblici e quindi non sono in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Su tale presupposto non vi sono problemi, per quanto di competenza.

In merito infine al decreto legislativo n. 95, riguardante misure correttive ed integrative della disciplina riguardante l'impresa sociale, si fa presente che il testo prevede la clausola d'invarianza (art. 9) e la Relazione tecnica esclude oneri, trattandosi di una riformulazione di norme già in vigore. Al riguardo, considerato che al decreto legislativo previgente e qui modificato erano annessi oneri, sia pure di modesta entità, si osserva che la Relazione tecnica avrebbe dovuto aggiornare - anche eventualmente per confermarla - la stima relativa ad ogni singola disposizione, anche in quanto le modifiche in qualche modo sembrano incidere sull'operatività di alcuni meccanismi. Sarebbe stato altresì ispirato a principi di prudenza e di trasparenza esplicitare una clausola di monitoraggio e di informazione circa gli effetti finanziari

della normativa, non sembrando sufficiente a tal riguardo il nuovo comma 8-bis di cui all'art. 7, ispirato, in base alla sua formulazione letterale, più ad esigenze di merito che al fatto di tener conto dell'impatto finanziario della normativa.



PAGINA BIANCA

TAVOLE*

Handwritten signature and initials in black ink, located in the upper right quadrant of the page. The signature appears to be 'M. Forte' and the initials below it are 'MF'.

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

PAGINA BIANCA

Tavola I

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2018

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	64	31 maggio 2018	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA)	131	8 giugno 2018	30/2018		Gov.	C. 484 S. 349
2	77	21 giugno 2018	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.	146	26 giugno 2018	38/2018		Gov.	S. 297 C. 675
3	83	6 luglio 2018	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali	156	7 luglio 2018	44/2018	1	Gov.	C. 583 S. 488
4	89	24 luglio 2018	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	170	24 luglio 2018	55/2018	2	Gov.	S. 435 C. 804
5	93	27 luglio 2018	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale	175	30 luglio 2018	73/2018		Gov.	C. 764 S. 675
6	96	9 agosto 2018	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese	186	11 agosto 2018	87/2018	3	Gov.	C. 924 S. 741

ave fare
per

segue

N.	Legge/D.L. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Legge									
7	97	9 agosto 2018	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità	188	14 agosto 2018	86/2018	4	Gov.	S. 648 C. 1041
8	98	9 agosto 2018	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno Ibiici	189	16 agosto 2018	84/2018	5	Gov.	S. 624 C. 1004
9	99	7 agosto 2018	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	192	20 agosto 2018			Parl.	C. 336 S. 689
10	100	7 agosto 2018	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati	192	20 agosto 2018			Parl.	C. 85 S. 627
Decreti Legislativi									
1	43	13 aprile 2018	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106".	102	4 maggio 2018				12
2	51	18 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GA1 del Consiglio	119	24 maggio 2018				7/1
3	52	11 maggio 2018	Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154	120	25 maggio 2018				1

segue

N.	Legge/D. Legg. n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
4	53	21 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e sanzione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004	120	25 maggio 2018				8
5	54	18 maggio 2018	Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161	121	26 maggio 2018				521 - XVII Legislatura
6	60	18 maggio 2018	Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio	128	5 giugno 2018				504 - XVII Legislatura
7	61	18 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	129	6 giugno 2018				3
8	62	21 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio	129	6 giugno 2018				6
9	63	11 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del <i>know-how</i> riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti	130	7 giugno 2018				4




25/07/2018 per

segue

N.	Legge/D.Leg. n.	Data	TITOLO	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
10	65	18 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione	132	9 giugno 2018		6		10
11	68	21 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/997 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa	138	16 giugno 2018				7
12	71	11 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari	141	20 giugno 2018				9
13	72	18 maggio 2018	Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161	142	21 giugno 2018		7		14
14	74	21 maggio 2018	Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154	144	23 giugno 2018				484 - XVII Legislatura
15	75	21 maggio 2018	Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 151	144	23 giugno 2018				490 - XVII Legislatura
16	81	30 maggio 2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE, e abroga la direttiva 2001/81/CE	151	2 luglio 2018				11
17	88	21 giugno 2018	Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari	161	13 luglio 2018				15
18	95	20 luglio 2018	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106	185	10 agosto 2018				19

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recaono oneri finanziari

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI
LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2018

(in migliaia)

	2018	2019	2020	2021
Leggi				
83	9.000			
89	401.020	92.000	15.980	58.100
96	120.770	433.610	463.760	511.550
97	250	500	500	500
98	2.520			
Totale	533.560	526.110	480.240	570.150
Decreti legislativi				
65	5.300	3.300	3.300	3.300
72	7.000	7.000	6.000	
Totale	12.300	10.300	9.300	3.300
Totale complessivo	545.860	536.410	489.540	573.450

De Fazio

PM

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A
LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO
MAGGIO - AGOSTO 2018


(in migliaia)

	2018	2019	2020	2021	Totale quadriennio	%
Leggi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>	60.440	80.000	9.180	0	149.620	6,99
<i>di capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	60.440	80.000	9.180	0	149.620	6,99
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	122.220	188.010	105.760	149.550	565.540	26,42
Nuove o maggiori entrate	40.900	254.200	372.300	439.900	1.107.300	51,74
Altre forme di copertura	310.000	3.900	3.900	0	317.800	14,85
Totale	533.560	526.110	491.140	589.450	2.140.260	100
Decreti legislativi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>di capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	12.300	10.300	9.300	3.300	35.200	100,00
Nuove o maggiori entrate					0	0,00
Altre forme di copertura					0	0,00
Totale	12.300	10.300	9.300	3.300	35.200	100
Totale complessivo	545.860	536.410	500.440	592.750	2.175.460	

Atte 7/18
1/11

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Handwritten signature and initials in black ink, located in the upper right corner of the page.**Legenda:**

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al SNF di competenza. I riferimenti tra parentesi in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma di cui alla singola legge]

One Turbo
my

SCHEDA N. 1

Legge 6 luglio 2018, n. 83 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
1	1	Risorse aggiuntive alla Regione Sardegna da destinare alle proroghe dei trattamenti di mobilità in aree di crisi complessa	9.000				1	2	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009	9.000			
TOTALE			9.000				TOTALE			9.000			

Ere Jone
py

SCHEDA N. 2

Legge 24 luglio 2018, n. 89 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI			COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
01	1	(Proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza)	300.000				01	1	(Utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, co. 3, DL n. 189/2016, intestata al Commissariato straordinario, trasferite sul c/c di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla PCM e assegnate al Dip. protezione civile)	300.000			
02	1	(Cessione di aree attrezzate per proprietà di seconde case)	10.000				02	3	(Utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, co. 3, DL n. 189/2016, intestata al Commissariato straordinario, trasferite sul c/c di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla PCM e assegnate al Dip. protezione civile)	10.000			
015	1, lett. a)	(Oneri per interessi derivanti dal differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni dei territori colpiti dal sisma.)		3.900	3.900		015	2	(A valore sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, co. 3, DL n. 189/2016, intestata al Commissariato straordinario)		3.900	3.900	

Conte
Fazio

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2013	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
1	1, lett. a)	Minori entrate extratributarie per proroga, sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma da parte dei soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo - imposte erariali	• 30.920	31.800	880		1	8, lett. a)	b	40.000	43.100		
1	1, lett. a)	Minori entrate extratributarie per proroga, sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma da parte dei soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo - imposte locali	• 3.500	3.500	100		1	8, lett. b)	b	24.000	15.000		
1	1, lett. b)	Ulteriore modifica dei termini e delle modalità fissati per la riscossione dei contributi e dei premi INAIL sospesi	• 39.400	35.500			1	8, lett. c)	a	27.020	10.000	8.180	

*Escluso
pm*

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
1	2	Minori entrate tributarie per ulteriore proroga, dal 1° giugno 2018 al 1° giugno 2019, del termine fissato per la ripresa dell'attività di accertamento e riscossione nei confronti dei contribuenti danneggiati dagli eventi sismici	6.000	6.000				8, lett. d)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi, di cui al medesimo articolo, co. 2	6.000	6.000		
1	2	Proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva - Altri enti	2.000					0, lett. d) b)	Utilizzo delle minori spese quale effetto della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi, di cui al medesimo articolo, co. 2 - enti previdenziali INPS/INAIL	2.000	2.000		
1	2	Proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva - INPS	2.000				1	8, lett. d) b)	Utilizzo delle minori spese quale effetto della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi, di cui al medesimo articolo, co. 2 - altri enti	2.000	2.000		
1	3-5	Ulteriore sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 per gli abbonati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici	7.200	7.200	7.200			8, lett. d) b)	Utilizzo delle minori spese derivanti dalla ripresa della riscossione dei contributi e dei premi INAIL per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi, di cui al medesimo articolo 1, co. 1, lett. b)	7.200	7.200	3.900	3.900
1	7	Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 262/2004			3.900	58.100		8, lett. d) c)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla ripresa versamenti canone RAI di cui al medesimo articolo 1, commi 1, lett. a) e 3-5			3.900	32.000
								8, lett. d) b)	Utilizzo delle minori spese ascrivibili alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, co. 1, lett. a) e l)				26.100

Enza Fale
Pmy

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
1	6-quarter	Intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi, per le imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici		10.000			1	B-bis	Utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a) , D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/09		10.000		
TOTALE			91.020	88.100	12.080	58.100	TOTALE			91.020	88.100	12.080	58.100

Elis Forz
Pug

SCHEDA N. 3

Legge 9 agosto 2018, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
1	1	Minori entrate contributive derivanti dalla riduzione del limite massimo della durata dei contratti a tempo determinato nonché maggiori oneri per la concessione della NASpI (per gli anni 2018 e 2019)	*	17.200	125.900	49.800	50.300		2 lett. a)	2 lett. a)		5.900	7.400		
3	2	Minori entrate tributarie quale effetto indotto per mancati rinnovi contrattuali (pari mediamente al venticinque per cento) a seguito dell'aumento del contributo addizionale di cui all'art. 2, co. 28, DL n. 92/2012	*		10.300	17.300	17.500	14	2 lett. c)	2 lett. c)		4.500	42.500	2.000	36.000
14	1	Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004		4.500		28.100	68.900		2 lett. d)	2 lett. d)			6.900	8.500	3.200
									2, lett. d)	3. comma 2 della medesima legge		11.300	68.600	95.600	116.800

Luigi Ferrero
per

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI			COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021	
1-bis	1-2	Minori entrate totali - Rinnocimento di esonero contributivo previdenziale per i datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono giovani con contratti di lavoro a tempo indeterminato - limite massimo 3,000 euro		31.830	111.520	162.620	1-bis	4	1-bis	Utilizzo delle maggiori entrate quale effetti fiscali inferiori, di cui ai commi 1 e 2 del novantesimo articolo della medesima legge			27.000	48.500
1-bis	5	Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 202/2001		6.976	480	2.880	1-bis	4	1-bis	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate quale aumento dell'aliquota del prelievo unico orariale (PREU), di cui all'art. 9, co. 6 della medesima legge	38.800	84.200	117.000	
3	1-bis	Minori entrate - IRPEF - derivanti dall'offerta di conciliazione in caso di licenziamento individuale	270	1.000	1.000	1.000								
3	1-bis	Minori entrate - Addizionale regionale - derivanti dall'offerta di conciliazione in caso di licenziamento individuale		20	50	50	3	1-bis	Riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), DL n. 185/2008	270	1.110	1.160	1.150	
3	1-bis	Minori entrate - Addizionale comunale - derivanti dall'offerta di conciliazione in caso di licenziamento individuale		10	30	20								
9	1	Minori entrate tributarie ascrivibili al divieto totale ed assoluto di pubblicità sui lotterie e giochi, per il contrasto al disturbo del gioco d'azzardo		112.000	150.000	150.000								
9	1	Minori entrate tributarie ascrivibili al divieto totale ed assoluto di pubblicità sui giochi on line, per il contrasto al disturbo del gioco d'azzardo		20.000	28.000	28.000	9	7	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate quale aumento dell'aliquota del prelievo unico orariale (PREU), di cui al medesimo art. 9, co. 6 della medesima legge	147.000	198.000	198.000		
9	1	Minori entrate tributarie ascrivibili al divieto totale ed assoluto di pubblicità sulle scommesse sportive per il contrasto al disturbo del gioco d'azzardo		15.000	20.000	20.000								

Handwritten signature and initials:



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
11	2- <i>quater</i>	Perdita di gettito imputabile all'estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dell'esenzione degli obblighi di comunicazione IVA per tutti i produttori agricoli (art. 34, co. 6, d.P.R. n. 633/1972)	3.500				11	2- <i>quinquages</i>	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004	3.500			
11- <i>bis</i>	1	Mancato recupero IVA per omessa dichiarazione ascrivibile alla proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante presso impianti stradali di distribuzione	22.100				3 lett. a)		Riduzione del fondo per il finanziamento straordinario dei residui - parte corrente del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'art. 49, co. 2, lett. a) e b), DL n. 66/2014	3.000			
11- <i>bis</i>	1	Mancato recupero di gettito riconducibile all'evasione IVA da contrasto alle frodi presso impianti stradali di distribuzione ascrivibile alla proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante	34.800				3 lett. b)		Riduzione del fondo per il finanziamento dei residui passivi imputati - parte corrente del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009	3.000			
11- <i>bis</i>	1	Minori entrate tributarie quale effetto sulle imposte dirette ascrivibili alla proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante		29.000			11- <i>bis</i>		Accantonamenti parte corrente: Ministero dello sviluppo economico per 1 mln per l'anno 2018 e 2 mln per il 2019; Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 mln per l'anno 2018 e 27 mln per l'anno 2019	30.900	29.000		
11- <i>bis</i>	2	Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004			12.600		3 lett. d)		Riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 199, legge n. 190/2014	20.600			
11- <i>bis</i>	2	Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004			12.600		3 lett. e)		L'utile delle maggiori entrate derivanti dagli effetti del disposto di cui al co. 1, del medesimo articolo della medesima legge			12.600	

Eleonora
Py

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
12	1	Abolizione split payment per prestazioni di servizi rese alla P.A., i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a titolo di acconto, di cui all'art. 25, d.P.R. n. 600/1973	35.000	70.000	35.000		12		a		41.000	1.000	
								b	Riduzione del fondo per il riaccertamento straordinario dei residui - parte corrente del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'art. 49, co. 2, lett. a) e b), DL n. 66/2014	15.000			
								b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004	8.000			
								c	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate quale aumento dell'aliquota del prelievo unico erariale (PREU), di cui al medesimo art. 9, co. 6 della medesima legge	35.000	6.000	34.000	

Erasmus
MU

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	
13	5	Istituzione di un fondo da destinare ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche	3.400	11.500	9.800	10.200		13	5	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione della riduzione alla metà dell'aliquota IVAS e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento, ai sensi dei commi 1-3 del medesimo articolo della medesima legge	1.400	
										Utilizzo delle minori spese iscrivibili all'abrogazione dell'agevolazione contributiva per i collaboratori coordinati e continuativi, ai sensi dei commi 1-3 del medesimo articolo della medesima legge	2.000	
TOTALE				120.770	433.610	463.760	511.550	TOTALE				120.770
												433.610
												471.660
												530.850

* Fonte: relazione tecnica

L. Forte
PM

SCHEDA N. 4

Legge 9 agosto 2018, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI			COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
3	7	Stanziamiento per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 18/2009	250	500	500	500	3	7	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004	250	500	500	500
TOTALE			250	500	500	500	TOTALE			250	500	500	500

Elle Farel
P3

SCHEDA N. 5

Legge 9 agosto 2018, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della Difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'Interno libici

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
1	2, lett. a)	Corpo delle capitanerie di porto - Ripristino in efficienza delle dieci unità navali da cedere a titolo gratuito al Governo della Libia, oneri di trasferimento e di personale	695										
1	2, lett. b)	Guardia di finanza - Ripristino in efficienza delle due unità navali da cedere a titolo gratuito al Governo della Libia, oneri di trasferimento e di personale	455				3	1	Accantonamenti parte corrente : Ministero dell'Interno per 0,9 mln; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 0,389 mln; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,231 mln	2.520			
2	1	Corpo delle capitanerie di porto -Spese di supporto logistico e per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica	800										
2	1	Guardia di finanza - Spese di supporto logistico e per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica	570										
TOTALE			2.520						TOTALE	2.520			

Enrico
Per

SCHEDA N. 6

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
7	1-6	Attività svolte in qualità di autorità NIS di settore nonché ispettive e sanzionatorie, dai Ministeri: delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della salute nonché, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1.300	1.300	1.300	1.300	22	1					
8	2	Assunzione di un contingente massimo di trenta unità di personale presso l'istituendo CSIRT	1.300	1.300	1.300	1.300		b	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea ai sensi dell'art. 41-bis, legge n. 234/2012	5.300	3.300	3.300	3.300
8	10	Spese di funzionamento e di investimento dell'istituendo CSIRT italiano	2.700	700	700	700							
TOTALE			5.300	3.300	3.300	3.300	TOTALE			5.300	3.300	3.300	3.300

Chiodone
PM

SCHEDA N. 7

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 - Turchia del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
1	1	Oneri derivanti dall'erogazione di uno specifico trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro					7	3	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co 1, lett. a), DL n. 185/2008, convertita dalla legge n. 2/2009	7.000	7.000	6.000	
2	1	Oneri derivanti dall'erogazione di uno specifico trattamento di sostegno al reddito in caso di cessazione dal rapporto di lavoro											
TOTALE			7.000	7.000	6.000		TOTALE			7.000	7.000	6.000	

Orlando
Pr

PAGINA BIANCA



18048005700